



Decreto federale concernente gli immobili del Dipartimento federale delle finanze per il 2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2020²,
decreta:

Art. 1 Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

Crediti d'impegno	Mio. fr.
a. Berna, Guisanplatz 1, costruzione di un nuovo edificio amministrativo, seconda fase	130,0
b. Posieux, locazione ed equipaggiamento iniziale del nuovo laboratorio	153,2
c. Altri progetti immobiliari 2020	175,0

Art. 2 Trasferimenti tra crediti d'impegno

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica) è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 1.

² Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

¹ RS 101
² FF 2020 4249

Art. 3 Previsioni di rincaro

¹ I crediti d'impegno di cui all'articolo 1 lettere a e b si basano sull'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, costruzione di edifici amministrativi dell'aprile 2019 (99,2 punti; ottobre 2015 = 100,0).

² L'evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti. I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno conformemente all'articolo 2.

Art. 4 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.